



SENT. 166/2025

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

Rita LORETO Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAsul ricorso per revocazione, iscritto al n. **61984** del registro segreteria,

proposto da Carmine MORESE, nato a Mercato San Severino (SA) il 14

giugno 1961, C.F. MRSCMN61H14F138U, rappresentato e difeso

dall'Avv. Francesco D'Angelo, C.F. DNGFNC56R17H394J, con studio

in Salerno, via G. Seripando n.43, indirizzo di posta elettronica

certificata avvfrancescodangelo@arubapec.it, presso il quale è eletto

domicilio;

contro

- PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale p.t.;

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la

regione Campania, in persona del Procuratore regionale p.t.;

e nei confronti

	dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del	
	Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale	
	dello Stato nella persona dell'Avv. Giulio Bacosi;	
	per la revocazione	
	della sentenza n.335/2019 di questa Sezione, depositata il 20	
	settembre 2019.	
	Visto il ricorso per revocazione;	
	visti tutti i documenti della causa;	
	uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2025, celebrata con	
	l'assistenza del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore	
	Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Francesco D'Angelo per il ricorrente	
	e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore	
	generale dott.ssa Emanuela Rotolo.	
	FATTO	
	1. La Sezione giurisdizionale per la regione Campania, con la	
	sentenza n.207/2017, dopo averne dichiarato la contumacia, ha	
	condannato, per dolo, l'odierno ricorrente Carmine MORESE, in	
	qualità di titolare di una ricevitoria del lotto in Mercato San Severino	
	(SA), a pagare all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato di	
	Salerno (A.A.M.S.), ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, euro	
	303.198,06, oltre accessori, per aver omesso il versamento	
	all'Amministrazione della somma, di pari importo, corrispondente ai	
	proventi del gioco del lotto per la settimana contabile dal 30 maggio	
	2012 al 5 giugno 2012.	
	Questa Sezione, con sentenza n.335/2019, ha successivamente	
	2	

	respinto l'appello del MORESE e ha confermato la citata sentenza	
	n.207/2017. La sentenza d'appello, in sintesi, ha ritenuto regolare la	
	notifica dell'atto di citazione ex art.140 c.p.c.; ha dichiarato	
	l'irrilevanza, nel giudizio per responsabilità contabile da maneggio di	
	denaro, della sentenza penale di assoluzione dal reato di peculato	
	riferita alla vicenda e ha affermato che l'aver riposto affidamento	
	nell'attività di terzi estranei non elide la responsabilità dell'agente	
	contabile derivante dagli obblighi assunti quale concessionario di una	
	ricevitoria del lotto.	
	Nella sentenza d'appello, richiamando il contratto per la disciplina del	
	rapporto di concessione di ricevitoria stipulato dal ricorrente con	
	l'A.A.M.S. di Salerno, viene evidenziato che il concessionario (vale a	
	dire il MORESE) si era impegnato a gestire personalmente la ricevitoria	
	ed era responsabile patrimonialmente verso l'Erario per le somme	
	riscosse. Viene altresì riportato che la concessione della ricevitoria non	
	era cedibile dal MORESE e le relative attività non potevano essere	
	svolte da terzi estranei al rapporto con l'Amministrazione.	
	2. Il condannato ha presentato il 17 gennaio 2025, ai sensi	
	dell'art.202, comma 1, lettera d), c.g.c., un ricorso per revocazione	
	riferito alla sentenza d'appello indicata.	
	Con il ricorso, nel quale lamenta una omessa difesa in primo grado	
	da parte del legale allora incaricato (diverso da quello che lo	
	rappresenta nel presente giudizio), il MORESE ha presentato due	
	documenti che, a suo dire, se all'epoca depositati, avrebbero	
	determinato un diverso esito giudiziario e che, sempre a suo dire, sono	
	3	

	stati recuperati, rispettivamente, il 23 e il 19 novembre 2024.	
	Il primo documento è una nota del 23 luglio 2012, sottoscritta	
	dall'allora difensore del MORESE e asseritamente trasmessa	
	all'A.A.M.S. di Salerno, nella quale la responsabilità di quanto	
	accaduto viene attribuita alla <i>“persona addetta all’apertura</i>	
	<i>dell’attività”</i> ; viene riferito che, per la vicenda, il MORESE ha	
	presentato due querele e si giustifica la collaborazione di terzi	
	nell’attività con problemi di salute dello stesso MORESE.	
	Il secondo documento è una denuncia penale presentata dal	
	ricorrente in data 4 giugno 2012, contro la persona alla quale, previa	
	stipulazione di un contratto il 22 giugno 2011, aveva affidato la	
	gestione dell’attività, che non avrebbe proceduto ai versamenti dovuti.	
	Il MORESE sostiene che i suddetti documenti non sono stati	
	depositati, neanche nel giudizio d’appello, <i>“per causa di forza maggiore</i>	
	<i>... costituita dal comportamento deontologicamente scorretto tenuto dal</i>	
	<i>suo legale dell’epoca ...”</i> e che gli stessi sarebbero stati rinvenuti con	
	le seguenti modalità: la denuncia penale del 4 giugno 2012 sarebbe	
	stata acquisita, in data 19 novembre 2024, a seguito di richiesta di	
	accesso agli atti mediante un legale, dalla Stazione dei Carabinieri di	
	Mercato San Severino; la nota del 23 luglio 2012 sarebbe stata	
	rinvenuta dallo stesso legale (diverso dai difensori incaricati	
	rispettivamente per i giudizi di primo e secondo grado e dall’attuale	
	difensore del ricorrente), in data 23 novembre 2024, nel fascicolo di	
	altro contenzioso, in possesso del ricorrente, per il quale l’incarico	
	difensivo era stato a suo tempo affidato al medesimo legale incaricato	
	4	

per il giudizio di primo grado.

Con il ricorso per revocazione risulta depositato anche il verbale di audizione personale del 25 febbraio 2015 presso la Procura regionale per la Campania, dal quale, tra l'altro, risulta che il MORESE, assistito dal primo difensore, dichiarava che il suo collaboratore non aveva provveduto al versamento dovuto e che, con riferimento alla vicenda, pendevano due procedimenti penali, uno nei confronti del MORESE, l'altro nei confronti del suddetto collaboratore (procedimento avviato a seguito di esposto dello stesso ricorrente).

3. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (subentrata all'A.A.M.S.), nella memoria di costituzione del 30 aprile 2025, ha fatto presente preliminarmente che la comunicazione del 23 luglio 2012 non risulta mai pervenuta alla stessa e che nessuna ulteriore notizia o denuncia è mai stata portata a conoscenza della medesima Amministrazione.

L'Agenzia ritiene il ricorso per revocazione inammissibile perché la mancata produzione della documentazione alla base dello stesso, documentazione che peraltro non sarebbe idonea a formare un diverso convincimento del Giudice, sarebbe dipesa dalla negligenza della parte. L'Amministrazione ha anche rappresentato che la concessione non era credibile e che il ricevitore del lotto è comunque responsabile del mancato versamento delle giocate indipendentemente dalla cessione della concessione a soggetto diverso o dal coinvolgimento di terzi nella attività.

4. La Procura generale, nelle sue conclusioni, preliminarmente ha richiamato l'art.178 c.g.c., secondo il quale il termine perentorio per

	proporre la revocazione è di 60 giorni dalla data in cui è stato	
	recuperato il documento decisivo che la parte non ha potuto produrre	
	in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, e	
	pertanto ritiene inammissibile il ricorso per tardività. A questa	
	conclusione si giungerebbe perché il documento è da considerarsi	
	recuperato non dalla data di materiale apprensione dello stesso, ma	
	dal giorno in cui la parte ha avuto notizia dell'esistenza dello stesso.	
	Non risulterebbe neppure identificabile, con certezza, il <i>dies a quo</i> per	
	la proposizione del ricorso che risulta depositato il 17 gennaio 2025.	
	Il Pubblico Ministero ha rilevato che mancherebbero i presupposti	
	necessari per la revocazione: non sarebbero state dimostrate dal	
	ricorrente valide ragioni ostative alla tempestiva produzione in giudizio	
	dei documenti in argomento e, inoltre, la documentazione ora	
	presentata non sarebbe stata comunque idonea a formare un diverso	
	convincimento del Giudice. Il ricevitore del lotto è, infatti, responsabile	
	del mancato versamento delle giocate indipendentemente dalla -	
	comunque non consentita - cessione della concessione a soggetto	
	diverso o dal coinvolgimento di terzi nella attività.	
	La Procura generale ha depositato una comunicazione della Procura	
	regionale per la Campania del 8 maggio 2025 dalla quale si evince che,	
	per il risarcimento del danno erariale in argomento, è in corso la	
	procedura di vendita di un immobile pignorato di cui il MORESE è	
	comproprietario. Il danno non risulta dunque risarcito.	
	5. Alla odierna pubblica udienza, l'Avv. Francesco D'Angelo per il	
	ricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero hanno chiesto	
	6	

l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni in atti.

DIRITTO

1. Il ricorso in esame mira, ex art.202, comma 1, lettera d), c.g.c., alla revocazione della sentenza n.335/2019 con la quale questa Sezione ha rigettato l'appello proposto dal MORESE avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n.207/2017, confermando la condanna al pagamento di euro 303.198,06, oltre accessori e spese di giudizio, in favore dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato di Salerno (A.A.M.S.), ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per aver omesso il versamento all'Amministrazione della somma, di pari importo, corrispondente ai proventi del gioco del lotto per la settimana contabile dal 30 maggio 2012 al 5 giugno 2012.

2. Al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso presentato appare opportuno illustrare preliminarmente il quadro normativo applicabile al presente giudizio.

La revocazione è un mezzo di impugnazione della sentenza (art.177 c.g.c.) che non rappresenta un generico istituto per il riesame della controversia ma ha la funzione di porre rimedio a situazioni eccezionali che hanno impedito la corretta formazione del giudizio in conseguenza di specifiche anomalie tassativamente indicate dal legislatore (*ex multis*, Sez. I Appello, 29 ottobre 2018, n.418). La revocazione è quindi uno strumento offerto dall'ordinamento per porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da situazioni patologiche che ne abbiano turbato il regolare corso in modo talmente radicale da deviarlo verso risultati ingiusti e da far presumere che, in assenza delle ragioni

di turbativa, l'esito sarebbe stato diverso. Deve dunque trattarsi di circostanze eccezionali, tali da far prevalere il bisogno di giustizia su quello di stabilità della decisione (Sez. III Appello, 27 gennaio 2022, n.43). È quindi inammissibile il ricorso per revocazione diretto a riproporre motivi di doglianza già esaminati (*ex multis*, Sez. Appello Sicilia, 26 luglio 2023, n.46).

Con il ricorso all'origine del presente giudizio, è stata chiesta la revocazione della sentenza n.335/2019 di questa Sezione ai sensi dell'art.202, comma 1, lettera d), c.g.c. secondo il quale *“le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando ... dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”*. La suddetta disposizione contempla, pertanto, un mezzo di impugnazione per il caso in cui il Giudice abbia conosciuto i fatti di causa in maniera incompleta, sulla base di un limitato quadro probatorio e ciò non sia imputabile a negligenza della parte (Sez. II Appello, 1° giugno 2021, n.179).

La revocazione può essere proposta entro il termine perentorio di 60 giorni (art.178 c.g.c.). Tale termine, nel caso in cui la revocazione sia motivata con il rinvenimento di documenti, ritenuti decisivi, non prodotti per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, decorre dal relativo recupero (art.178 c.g.c.).

Qualora la domanda di revocazione sia fondata, come nel caso di specie, sull'asserito successivo rinvenimento di documenti preesistenti

	alla sentenza impugnata, il ricorso può essere accolto solo qualora il	
	documento rinvenuto sia <i>decisivo</i> , vale a dire idoneo a determinare una	
	diversa statuizione del Giudice (<i>ex multis</i> , Sez. II Appello, 1° giugno	
	2021, n.179). Il ricorrente deve anche dimostrare, a pena di	
	inammissibilità del ricorso, la presenza di una causa di forza maggiore	
	o di un fatto dell'avversario che abbia impedito la tempestiva	
	produzione della documentazione rinvenuta (<i>ex multis</i> , Sez. II Appello,	
	26 giugno 2024, n.164). La mancata tempestiva produzione del	
	documento, già esistente al momento della sentenza impugnata,	
	all'origine della domanda di revocazione non può infatti derivare da	
	negligenza della parte e non può riguardare documenti acquisibili con	
	i consueti strumenti processuali o extraprocessuali.	
	In definitiva, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza,	
	costituiscono presupposti per l'accesso alla revocazione a seguito di	
	rinvenimento, dopo la sentenza, di nuovi documenti: l'esistenza di un	
	documento in grado di fornire una prova diretta dei fatti controversi e	
	non meri elementi indiziari; la preesistenza del documento alla	
	sentenza impugnata; la scoperta del documento dopo la decisione; il	
	carattere decisivo del documento in quanto idoneo a formare un	
	diverso convincimento del Giudice; l'impossibilità, per la parte, di	
	produrre il documento durante il giudizio per ragioni di forza maggiore	
	o per fatto dell'avversario (Sez. III Appello, 27 gennaio 2022, n.43).	
	3. Alla luce della normativa e della giurisprudenza illustrati, il ricorso	
	per revocazione presentato dal MORESE è palesemente inammissibile	
	in quanto non è stata dimostrata dal ricorrente l'impossibilità di	
	9	

	produrre la documentazione, alla base dell'odierna domanda, durante	
	il giudizio, per ragioni di forza maggiore o per fatto dell'avversario e	
	perché la documentazione all'origine del ricorso, per i motivi di seguito	
	esposti, non avrebbe potuto comunque determinare una diversa	
	statuizione del Giudice.	
	3.1. Come illustrato in fatto, il ricorso è basato sull'asserito	
	rinvenimento, dopo la sentenza d'appello di condanna, di due	
	documenti. Il primo documento è una nota del 23 luglio 2012,	
	sottoscritta dall'allora difensore del MORESE e asseritamente	
	trasmessa all'A.A.M.S. di Salerno, nella quale la responsabilità di	
	quanto accaduto viene attribuita alla <i>"persona addetta all'apertura</i>	
	<i>dell'attività"</i> ; viene riferito che, per la vicenda, il MORESE ha	
	presentato due querele e si giustifica la collaborazione di terzi	
	nell'attività con problemi di salute dello stesso MORESE. Il secondo	
	documento è una denuncia penale presentata dallo stesso MORESE,	
	in data 4 giugno 2012, contro la persona alla quale, previa stipulazione	
	di un contratto il 22 giugno 2011, aveva affidato la gestione	
	dell'attività, che non avrebbe proceduto ai versamenti dovuti.	
	Risulta evidente che trattasi di documentazione nota al MORESE sin	
	dalla sua formazione, atteso che la denuncia penale del 4 giugno 2012,	
	peraltro riportata nella sentenza penale riprodotta nell'atto di appello,	
	risulta presentata dallo stesso ricorrente e la nota all'Amministrazione	
	del 23 luglio 2012 è stata sottoscritta dal legale incaricato ed era in	
	possesso del ricorrente anche se asseritamente inserita in un fascicolo	
	riguardante altro contenzioso. Per la materiale disponibilità di tale	
	10	

documentazione e per il tempestivo deposito della stessa agli atti del giudizio, trattandosi comunque di documentazione nota al ricorrente, sarebbe stato sufficiente procedere come poi avvenuto: presentare una richiesta di accesso ai Carabinieri di Mercato San Severino per acquisire la denuncia penale del 4 giugno 2012 e verificare la documentazione in proprio possesso, sia pure riferita ad altro contenzioso, per reperire materialmente la nota inviata all'Amministrazione. Quest'ultima, infatti, risulta rinvenuta da un legale, incaricato di valutare la possibilità di impugnare in via straordinaria la menzionata sentenza n.335/2019, in un fascicolo riferito ad altro contenzioso del MORESE, dopo che lo stesso legale aveva invitato il ricorrente a portare in studio il suddetto fascicolo. Appare opportuno aggiungere che, in occasione dell'audizione personale del 25 febbraio 2015 presso la Procura regionale per la Campania, il MORESE aveva dichiarato di aver proceduto, con riferimento alla presente vicenda, a una denuncia penale nei confronti del suo collaboratore.

Non ricorrono, dunque, neppure astrattamente, i presupposti richiesti dalla legge per la revocazione, vale a dire la presenza di una causa di forza maggiore o di un fatto dell'avversario che ha impedito la tempestiva produzione della documentazione rinvenuta (*ex multis*, Sez. II Appello, 26 giugno 2024, n.164). Il MORESE, trattandosi di documenti in un caso da lui stesso sottoscritto, nell'altro caso sottoscritto per suo conto e comunque in suo possesso, era certamente a conoscenza dell'esistenza degli stessi sin dall'avvio del giudizio e,

quindi, avrebbe potuto depositarli tempestivamente. Anche nel caso, comunque non dimostrato, di materiale indisponibilità degli stessi, avrebbe potuto attivarsi per recuperarli così come avvenuto dopo la sentenza di condanna. Peraltro, anche nel caso in cui la nota inviata all'Amministrazione, come si dirà non decisiva, fosse rimasta in possesso del legale precedentemente incaricato, il tardivo ritrovamento della nota sarebbe da ricondurre al comportamento negligente del ricorrente e non a una causa di forza maggiore, essendo comunque onere della parte non disinteressarsi di un rilevante contenzioso (Sez. I Appello, 12 dicembre 2024, n.256).

Non risulta, quindi, in alcun modo provata la presenza di una causa di forza maggiore o di un fatto dell'avversario che abbiano impedito il deposito della documentazione descritta (Sez. II Appello, 26 giugno 2024, n.164). È del resto onere del ricorrente dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza dell'atto o del luogo ove esso si trovava non sia dipesa da negligenza (Sez. I Appello, 30 gennaio 2024, n.24).

Il mancato tempestivo deposito di tale documentazione agli atti del processo risulta pertanto essere solo conseguenza di una condotta negligente del ricorrente che non può costituire presupposto per la revocazione della sentenza di condanna.

3.2. La documentazione posta alla base del ricorso in esame non presenta inoltre il carattere decisivo richiesto dalla legge, non risultando, neppure astrattamente, idonea a formare un diverso convincimento del giudice. Questa documentazione, infatti, nulla aggiunge agli elementi già messi a disposizione del giudice d'appello

per la decisione e non risulta incompatibile con le prove già raccolte o con il ragionamento seguito dallo stesso giudice per addivenire alla decisione. In altre parole, la documentazione prodotta per la revocazione non offre circostanze di fatto risolutive che il Collegio d'appello non abbia potuto esaminare. Il ricorrente non ha neppure dimostrato le ragioni per le quali la suddetta documentazione sia idonea a formare un diverso convincimento del giudice e, quindi, a dimostrare l'assenza nella vicenda della responsabilità contabile attribuita (Sez. II Appello, 26 giugno 2024, n.164).

Va premesso che, per costante e univoca giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, Sez. I Appello, 3 novembre 2016, n.401), nell'esercizio del gioco del lotto, il titolare della ricevitoria assume il ruolo di agente contabile ai sensi dell'art.74 del R.D. n.2440/1923 e dell'art.178 del R.D. n.827/1924. Come correttamente sostenuto dalla Procura generale, il ricevitore del lotto è, quindi, responsabile del mancato versamento delle giocate, indipendentemente dalla cessione della concessione a soggetto diverso o dal coinvolgimento di terzi nella attività. L'art.188 del R.D. n.827/1924 prevede, infatti, che gli agenti contabili *“oltre che della loro gestione personale, rispondono altresì dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti”*.

L'eventuale deposito della denuncia penale presentata dal MORESE il 4 giugno 2012 nei confronti del collaboratore non poteva assumere alcuna rilevanza nel giudizio, in primo luogo, sulla base della semplice

	constatazione che il giudice di secondo grado ha già valutato	
	espressamente la sentenza penale n.455/2015 del Tribunale di	
	Salerno, riprodotta nell'atto d'appello e riguardante la vicenda, che ha	
	disposto la condanna del collaboratore e l'assoluzione del MORESE dal	
	reato di peculato e che riportava la predetta denuncia. In secondo	
	luogo, si osserva che la fattispecie oggetto della presente controversia	
	rileva non ai fini della imputazione di peculato, bensì della	
	responsabilità contabile del titolare di una ricevitoria del lotto, in	
	ragione del maneggio di denaro e valori di pertinenza erariale.	
	Quanto alla comunicazione del 23 luglio 2012 all'Amministrazione,	
	con essa la responsabilità di quanto accaduto viene attribuita alla	
	<i>"persona addetta all'apertura dell'attività"</i> e viene riferito che, per la	
	vicenda, il MORESE ha presentato due querele e si giustifica la	
	collaborazione di terzi nell'attività con problemi di salute dello stesso	
	MORESE; in realtà, nulla sarebbe stato evidentemente aggiunto al	
	materiale probatorio posto a disposizione del Giudice di appello.	
	Oltretutto, come riportato nella sentenza penale del Tribunale di	
	Salerno n.455/2015 riprodotta nell'atto di gravame, in data 26 ottobre	
	2012, quindi dopo la nota del 23 luglio 2012, la stessa	
	Amministrazione aveva proceduto a denunciare il MORESE per il	
	citato ammanco. Si ribadisce, comunque, che la condanna è stata	
	comunque disposta per la responsabilità contabile del MORESE,	
	escludendo espressamente che la stessa possa essere elisa dall'attività	
	di terzi estranei alla gestione incardinata presso l'agente contabile.	
	4. In conclusione, per le ragioni descritte, il ricorso per la revocazione	
	14	

della sentenza n.335/2019 di questa Sezione è inammissibile.

Le spese di giudizio sono a carico del ricorrente soccombente e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da Carmine Morese avverso la sentenza n.335/2019 di questa Sezione seconda di appello.

Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 96,00 (NOVANTASEI/00), sono poste a carico del soccombente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore)

(Pres. Rita Loreto)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 LUGLIO 2025

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco